

# **AICAP Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari**

## **CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PUBBLICITA' VEICOLI**

### **Norme Generali**

#### **a) Finalità del Codice**

Il presente Codice di Autoregolamentazione dell'esercizio della pubblicità effettuata mediante l'ausilio di veicoli, immatricolati ad uso speciale - mostra pubblicitaria (C.A.P.V. Codice Autoregolamentazione Pubblicità Veicoli), persegue la precipua finalità di qualificare le Aziende che svolgono l'attività pubblicitaria mediante l'ausilio di veicoli nonché il prodotto così offerto al pubblico, con speciale riguardo alla sua incidenza sulle strade e relativi utenti.

Il Codice esprime, quindi, l'insieme delle regole nonché dei comportamenti e del costume cui deve uniformarsi l'attività pubblicitaria svolta mediante l'ausilio di veicoli.

#### **b) Organismo associativo ed aziende associate firmatarie vincolati**

Il presente Codice di Autoregolamentazione dell'esercizio della pubblicità effettuata mediante veicoli, immatricolati ad uso speciale - mostra pubblicitaria (C.A.P.V. Codice Autoregolamentazione Pubblicità Veicoli), è vincolante per tutte le Aziende Associate che lo abbiano accettato tramite AICAP, mediante la sottoscrizione di specifica dichiarazione, finalizzato all'effettuazione di una pubblicità mediante l'ausilio di veicoli.

#### **c) Registro delle aziende associate firmatarie**

Viene appositamente creato un registro, da aggiornarsi annualmente e pubblicato sul sito [www.aicap.it](http://www.aicap.it), contenente tutti i nominativi delle Aziende Associate che hanno aderito alle norme del presente Codice e le hanno trasfuse nei propri statuti e/o regolamenti aziendali.

#### **d) Obblighi di Aicap e delle aziende associate firmatarie**

AICAP si impegna ad osservare ed a far accettare dai loro associati le norme del presente Codice nonché a darne opportuna diffusione presso tutti gli Enti pubblici e privati, sia direttamente che indirettamente interessati al settore della pubblicità esterna stradale, adottando adeguati provvedimenti nei confronti delle aziende e/o soci che non abbiano la qualificazione prevista e/o che non si uniformino alle norme, anche di tipo comportamentale, quivi contenute e/o che siano recidivi. AICAP s'impegna, altresì, a recepire nonché richiamare esplicitamente il presente Codice nel proprio Statuto così come, le singole aziende associate firmatarie, nei propri statuti e/o regolamenti aziendali.

#### **e) Clausola di accettazione**

Per meglio assicurare l'osservanza del presente Codice, AICAP si impegna a far sì che ciascun soggetto ad essa associato che già operi o comunque voglia operare nel settore della pubblicità mediante l'ausilio di veicoli sottoscriva e/o inserisca nei propri contratti, sia associativi che verso i terzi, una speciale clausola di accettazione del presente Codice con espreso richiamo alle norme in questo contenute.

## **e) Definizioni**

Agli effetti del presente Codice:

a) il termine "veicolo" si riferisce a tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale - mostra pubblicitaria, ai sensi del combinato disposto art. 54 comma 1 lettera g) ed art. 203 comma 2 lettera q) DPR 495/92, che si trovino nel possesso dei requisiti tecnici e dimensionali di cui all'art. 57 DPR 495/92 .

b) il termine "pubblicità" si riferisce ad ogni forma di comunicazione pubblicitaria, commerciale ed istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi specificamente attraverso l'uso di veicoli, immatricolati ad uso speciale - mostra pubblicitaria, ai sensi del combinato disposto art. 54 comma 1 lettera g) ed art. 203 comma 2 lettera q) DPR 495/92.

b) il termine "prodotto" si riferisce a qualsiasi oggetto della comunicazione commerciale e si intende perciò esteso anche al servizio, metodo, trattamento, diritti, obbligazioni e simili. La natura del prodotto o del servizio in sé considerata non forma oggetto del Codice di Autoregolamentazione.

c) il termine "aziende" si riferisce alle persone giuridiche, associate ad AICAP, che siano regolarmente iscritte presso la competente CCIAA ed abbiano nel proprio oggetto sociale il riferimento esplicito e diretto allo svolgimento dell'attività pubblicitaria mediante l'ausilio dei veicoli, immatricolati ad uso speciale - mostra pubblicitaria, ai sensi del combinato disposto art. 54 comma 1 lettera g) ed art. 203 comma 2 lettera q) DPR 495/92 nonché che abbiano sottoscritto propria dichiarazione di accettazione del presente Codice.

d) il termine "consumatore" si riferisce ad ogni soggetto – persona fisica o giuridica come pure ente collettivo – cui è indirizzata la comunicazione commerciale o che sia suscettibile di riceverla.

e) il termine "strada" si riferisce a tutte le aree ad uso pubblico e/o privato comunque destinati alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali secondo le definizioni di cui all'art. 2 e segg. D.Lgs. 285/92

Agli effetti del presente Codice, per tutte le altre definizioni quivi non espressamente previste, si rimanda alle disposizioni normative vigenti.

## **Titolo I**

### **Contenuti della pubblicità, qualifiche delle aziende ed identificazione dei veicoli**

#### **Art. 1 – Contenuti della pubblicità**

La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla così come ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori e/o gli enti, anche per mezzo di omissioni, ambiguità, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate.

#### **Art. 2 – Qualifiche delle aziende**

Le Aziende che effettuano la pubblicità regolamentata dal presente Codice devono essere associate ad AICAP ed in possesso, dimostrando correlata documentazione ove necessario, di regolare iscrizione presso la competente CCIAA nonché devono prevedere nel proprio oggetto sociale il riferimento, esplicito e diretto, allo svolgimento dell'attività

pubblicitaria mediante l'ausilio dei veicoli, immatricolati ad uso speciale - mostra pubblicitaria, ai sensi del combinato disposto art. 54 comma 1 lettera g) ed art. 203 comma 2 lettera q) DPR 495/92.

Le Aziende devono, inoltre, risultare firmatarie di propria dichiarazione di accettazione del Codice.

### **Art. 3 – Identificazione dei veicoli destinati alla pubblicità**

La pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale. I veicoli, mediante l'ausilio dei quali la pubblicità viene svolta, devono essere immatricolati ad uso speciale - mostra pubblicitaria, ai sensi del combinato disposto art. 54 comma 1 lettera g) ed art. 203 comma 2 lettera q) DPR 495/92, nonché devono trovarsi nel possesso dei requisiti tecnici e dimensionali di cui all'art. 57 DPR 495/92 e più in generale delle norme vigenti.

Sui veicoli predetti, possibilmente sugli sportelli laterali del veicolo e comunque nettamente distinguibile, dev'essere presente il "bollino blu" correlato al presente Codice, già previamente approvato da AICAP ed inserito nel proprio Statuto.

## **Titolo II**

### **Regole di comportamento e di attività**

#### **Art. 4 – Comportamenti**

I veicoli devono essere utilizzati ai fini pubblicitari nel rispetto delle norme di legge vigenti, delle disposizioni regolamentari emanate dagli enti proprietari della strada nonché dei regolamenti comunali oltre che del presente Codice. I veicoli devono essere condotti lungo le strade consentite, senza costituire intralcio né pericolo per la circolazione stradale e sua sicurezza, mantenendo le velocità consentite su ciascun tratto stradale di riferimento.

I veicoli devono essere prevalentemente itineranti, diffondendo la pubblicità lungo le strade nonché aree consentite avendo cura, durante la fermata o la sosta, di rispettare le norme generali di comportamento stabilite dal D.Lgs. 285/92, dal Regolamento di Esecuzione, dalle disposizioni regolamentari emanate dall'ente proprietario della strada nonché dai Regolamenti Comunali.

I veicoli non possono essere abbandonati né parcheggiati e/o fermati in zone e/o punti vietati dalle norme di legge vigenti, dalle disposizioni regolamentari emanate dall'ente proprietario della strada e/o dai regolamenti comunali.

I veicoli, durante la sosta e/o la fermata laddove consentite, non possono oscurare né comunque ostacolare la piena visibilità dei segnali stradali e/o degli altri mezzi pubblicitari di qualsivoglia natura e/o tipologia.

#### **Art. 5 - Dotazioni di bordo**

I veicoli, oltre alla documentazione richiesta dalle disposizioni normative vigenti, devono avere copia del presente Codice nonché essere dotati di apposito sistema di rilevazione satellitare certificato.

I dati risultanti dal sistema satellitare, quando richiesto, dovranno essere trasferiti dall'azienda alle centrali operative di Polizia Stradale, Polizia Municipale e personale incaricato della vigilanza sì da consentire la verifica del percorso seguito nonché i tempi di guida osservati dal personale conducente ed eventuali tempi di sosta o fermata.

## **Art. 6 – Personale conducente**

I veicoli devono essere condotti da personale qualificato secondo le norme di legge vigenti nonché vincolato alle Aziende da un rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato nelle modalità contrattuali consentite. E' altresì ammesso un rapporto di collaborazione autonoma, anche occasionale, rispetto al quale tuttavia l'Azienda garantisce e si assume direttamente ogni responsabilità per qualsivoglia atto, fatto, azione, omissione commessi dal personale conducente.

## **Art. 7 - Comitato di controllo**

Al fine di monitorare il puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Codice, viene istituito presso AICAP un Comitato di Controllo che, composto da tre membri scelti, avrà il compito di:

- a) tenere costantemente aggiornato il presente Codice ed il registro correlato.
- b) assicurare la diffusione del presente Codice presso tutti gli Organismi nonché Enti, pubblici e privati, comunque interessati al settore della pubblicità esterna stradale ed, in particolare, di quella mediante l'ausilio dei veicoli.
- c) monitorare lo stato di applicazione del presente Codice e segnalare tempestivamente comportamenti in difformità e/o violazioni alle norme del presente Codice, sì da consentire ad AICAP l'adozione delle misure di contrasto ritenute più efficaci.

I membri che compongono il Comitato non possono trovarsi in condizioni d'incompatibilità con la carica assunta; eventuali situazioni di conflitto d'interessi e/o anche di semplice inopportunità, nelle quali uno o più membri dovessero trovarsi, dovranno essere prontamente segnalate ad AICAP rimettendo immediatamente la carica.

---

Milano, lì